

Osservatorio sulla criminologia e la violenza di genere n. 1/2026

Observatory on Criminology and Gender-Based Violence n. 1/2026

di Simona Raffaele

Abstract [ITA]: Il fascicolo analizza le principali evoluzioni normative e giurisprudenziali intervenute nel primo trimestre del 2026 in materia di violenza di genere, evidenziando le trasformazioni che stanno interessando il diritto penale nella risposta a tali fenomeni. L'attenzione si concentra in particolare sul dibattito relativo alla proposta di riforma dell'art. 609-bis c.p., volta a ridefinire la violenza sessuale secondo il paradigma del consenso "libero e attuale", sulle implicazioni sistematiche derivanti dalle più recenti iniziative legislative in materia di sicurezza pubblica e sulle prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo reato di femminicidio. Il numero include inoltre l'Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

Abstract [ENG]: *This issue analyses the main legislative and judicial developments relating to gender-based violence during the first quarter of 2026, highlighting the transformations currently affecting criminal law in its response to such phenomena. Particular attention is devoted to the debate surrounding the proposed reform of Article 609-bis of the Italian Criminal Code, aimed at redefining sexual violence according to the paradigm of "free and current consent." The issue also examines the systemic implications of recent legislative initiatives in the field of public security and the first judicial applications of the new offence of femicide. Finally, the volume includes an overview of selected decisions of the European Court of Human Rights, the Italian Constitutional Court and the Court of Cassation.*

Parole chiave: Violenza di genere – consenso sessuale – violenza sessuale – femminicidio – processo mediatico – violenza domestica.

Keywords: *gender-based violence – sexual consent – sexual violence – femicide – media influence on criminal trials – domestic violence.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La proposta di riforma dell'art. 609-bis c.p. nel dibattito legislativo e dottrinario. – 3. Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, tra sicurezza pubblica e politiche penali preventive. – 4. Processo penale e clamore mediatico nella determinazione della pena: il caso Pifferi. – 5. Le prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo reato di femminicidio. – 6. Osservatorio della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 7. Osservatorio della Corte costituzionale. – 8. Osservatorio della Corte di cassazione.

1. Premessa.

Nel primo trimestre del 2026 il dibattito giuridico e criminologico in materia di violenza di genere è stato caratterizzato da significative evoluzioni sia sul piano normativo sia su quello giurisprudenziale. In particolare, il periodo considerato appare segnato da un'intensificazione del confronto sulla ridefinizione delle categorie penalistiche utilizzate per descrivere e reprimere le diverse forme di violenza di genere, come dimostrano il dibattito sulla riforma dell'art. 609-bis c.p., le recenti iniziative legislative in materia di sicurezza pubblica e le prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo reato di femminicidio.

2. La proposta di riforma dell'art. 609-bis c.p. nel dibattito legislativo e dottrinario.

Il tema era già stato segnalato nel precedente numero dell'Osservatorio, nel quale si era dato conto della proposta di riscrittura dell'art. 609-bis c.p. fondata sul paradigma del consenso "libero e attuale"; nel primo trimestre del 2026 il confronto si è ulteriormente intensificato alla luce del testo unificato dei disegni di legge n. 1715 e connessi. Per tale ragione il tema merita di essere segnalato anche qui.

Le modalità attraverso cui il diritto penale delimita l'area della liceità delle condotte sessuali costituiscono, infatti, uno snodo centrale nel rapporto tra diritto, cultura giuridica e rappresentazione sociale della violenza sessuale (G.M. CALETTI, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente*, Bologna, 2023).

Nel corso dell'iter parlamentare è stata prospettata una riformulazione dell'art. 609-bis c.p. volta a punire chi compie atti sessuali contro la volontà della persona. Secondo tale impostazione, la volontà contraria dovrebbe essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto nel quale il fatto è commesso; l'atto sessuale dovrebbe, inoltre, considerarsi contrario alla volontà della persona anche quando sia realizzato a sorpresa ovvero approfittando dell'impossibilità della vittima di esprimere il proprio dissenso.

Per comprendere meglio la portata del dibattito attualmente in corso, può essere utile richiamare sinteticamente le diverse formulazioni della disposizione oggetto della proposta di riforma.

Nella formulazione attualmente vigente, l'art. 609-bis c.p. dispone che «*Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona*».

Il testo unificato dei disegni di legge n. 1715 e connessi prevede invece la punibilità di chi compia atti sessuali «in assenza di un consenso libero e attuale della persona», spostando così il baricentro della tipicità dalla coercizione alla mancanza di consenso.

Diversa è, infine, la soluzione prospettata dall'emendamento presentato al Senato il 22 gennaio 2026 dalla senatrice Giulia Bongiorno, che propone di punire chi compia atti sessuali «contro la volontà della persona», valorizzando un modello fondato sull'espressione del dissenso, secondo l'impostazione sinteticamente ricondotta alla formula «*no means no*». Tale proposta si inserisce nel più ampio dibattito relativo al superamento del tradizionale modello coercitivo della violenza sessuale e alla ridefinizione del criterio di tipicità della fattispecie, come evidenziato da alcuni commenti alla proposta di riforma (G.L. GATTA, *Violenza sessuale: il modello del dissenso "alla tedesca" nell'emendamento della sen. Bongiorno al disegno di legge all'esame del Senato*, in *Sist. Pen.*, 2026, 1, 205 ss), che hanno segnalato il passaggio verso un modello centrato sulla volontà contraria della persona offesa.

Una prima posizione propone l'adozione di un modello consensuale affermativo, fondato sull'assenza di un consenso libero e attuale quale presupposto dell'illecito penale. In questa prospettiva il consenso non costituisce un atto formale, ma una manifestazione libera e consapevole della volontà della persona, da valutare nel contesto concreto della relazione interpersonale. Secondo tale impostazione, l'adozione di un modello consensuale risponderebbe agli *standard* internazionali derivanti dalla Convenzione di Istanbul e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che richiedono agli Stati di garantire una tutela effettiva dell'autodeterminazione sessuale attraverso una definizione del reato centrata sulla mancanza di consenso (P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Chi tace acconsente? Il crepuscolo dell'uomo cacciatore e della donna preda. La riforma dell'art. 609-bis del codice penale banco di prova culturale*, in *Sist. Pen.*, 2026, 1, 115 ss).

La centralità del consenso nella definizione della violenza sessuale è stata progressivamente valorizzata anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare a

partire dalla nota sentenza *M.C. c. Bulgaria* (2003), nella quale la Corte ha affermato che gli Stati sono tenuti a garantire una tutela penale effettiva contro qualsiasi atto sessuale non consensuale (Corte EDU, 4 dicembre 2003, *M.C. c. Bulgaria*, ric. n. 39272/98, § 181 ss).

In questo contesto, il riferimento al consenso quale elemento centrale della definizione della violenza sessuale appare coerente con l'art. 36 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la Convenzione di Istanbul, per l'appunto), che richiede agli Stati di assicurare che gli atti sessuali non consensuali siano penalmente sanzionati, valorizzando la volontà libera della persona quale criterio decisivo nella qualificazione della condotta.

Nel corso delle audizioni parlamentari è stato inoltre sottolineato come la giurisprudenza della Corte di cassazione abbia progressivamente valorizzato la centralità del consenso nella definizione della violenza sessuale attraverso un'interpretazione evolutiva dell'art. 609-bis c.p., orientata agli *standard* convenzionali europei. Su questa linea l'intervento legislativo potrebbe limitarsi a recepire normativamente tali approdi giurisprudenziali, evitando il rischio di un disallineamento tra diritto vivente e formulazione normativa (F. MENDITTO, *Ancora in tema di violenza sessuale*, in www.sistemapenale.it, 10 febbraio 2026).

In tale prospettiva si inseriscono gli interventi di Alberto Cadoppi, che ha evidenziato la necessità di individuare una formulazione della norma capace di tenere insieme le esigenze di tutela della libertà sessuale e le garanzie proprie del diritto penale. In particolare, l'A. propone di valorizzare il criterio della riconoscibilità della mancanza di consenso, quale possibile soluzione intermedia tra il modello consensuale affermativo e quello fondato sul dissenso, in modo da evitare sia il rischio di un'eccessiva indeterminatezza della fattispecie sia quello di una tutela insufficiente dell'autodeterminazione sessuale (A. CADOPPI, *Violenza sessuale: brevi riflessioni sul testo approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il 27 gennaio*, in www.sistemapenale.it, 6 febbraio 2026).

Nel dibattito dottrinario si collocano inoltre le riflessioni di **Bartolomeo Romano**, che ha sottolineato l'esigenza di superare l'attuale formulazione dell'art. 609-bis c.p. attraverso una revisione della fattispecie capace di chiarire il ruolo del consenso e di ridurre le incertezze interpretative generate dall'attuale assetto normativo, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e degli *standard* sovranazionali in materia di tutela della libertà sessuale (B. ROMANO, *Il necessario superamento dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale: tra consenso e dissenso*, in www.sistemapenale.it, 29 gennaio 2026).

Nel complesso, il confronto attualmente in corso evidenzia come la riforma dell'art. 609-bis c.p. rappresenti uno snodo particolarmente delicato nel processo di ridefinizione della tutela penale della libertà sessuale.

La *quaestio* centrale resta quella di individuare un punto di equilibrio tra due esigenze tra loro complementari: da un lato la piena protezione dell'autodeterminazione sessuale della persona, dall'altro il rispetto dei principi di determinatezza e colpevolezza che presidiano la responsabilità penale.

Di conseguenza, la discussione sulla riforma dell'art. 609-bis c.p. non riguarda soltanto la tecnica di redazione della fattispecie incriminatrice, ma riflette un più ampio mutamento nel modo in cui il sistema penale interpreta il fenomeno della violenza sessuale. La definizione normativa del reato incide, infatti, sui criteri attraverso i quali la violenza viene riconosciuta e accertata, influenzando al tempo stesso la rappresentazione sociale delle relazioni sessuali e della libertà di autodeterminazione della persona.

Per questa ragione il tema assume una particolare rilevanza anche nell'ambito del nostro Osservatorio, dedicato alla criminologia e alla violenza di genere. La configurazione giuridica della violenza sessuale costituisce, infatti, tema centrale nell'analisi criminologica delle dinamiche di genere, poiché contribuisce a delineare i confini tra comportamento lecito e illecito, tra consenso e sopraffazione, e incide direttamente sulle modalità attraverso cui il sistema penale risponde a una

delle forme più diffuse e complesse di violenza contro le donne.

In questo senso, la riforma dell'art. 609-*bis* c.p. si colloca al crocevia tra diritto penale, politica criminale e analisi criminologica della violenza di genere, poiché la definizione normativa del consenso contribuisce a orientare non solo l'interpretazione giudiziaria della fattispecie, ma anche la comprensione sociale delle dinamiche di potere e di autodeterminazione nelle relazioni sessuali.

3. Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, tra sicurezza pubblica e politiche penali preventive.

Tra gli interventi normativi che hanno maggiormente inciso sul dibattito penalistico nel primo trimestre del 2026 merita di essere segnalato il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, recante «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*».

Il provvedimento si colloca nel solco di una linea legislativa ormai consolidata negli ultimi anni, caratterizzata dal frequente ricorso allo strumento del decreto-legge per introdurre interventi di rafforzamento della sicurezza urbana e di contrasto a fenomeni percepiti come particolarmente allarmanti sul piano sociale.

Il decreto interviene su un insieme eterogeneo di ambiti, accomunati dall'obiettivo dichiarato di rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione di fenomeni criminali ritenuti prioritari. Tra le misure di maggiore rilievo sul piano penalistico si segnalano, in particolare, l'introduzione di nuove disposizioni in materia di porto di strumenti atti ad offendere, il rafforzamento degli strumenti di prevenzione della violenza giovanile, la previsione di una nuova ipotesi di rapina aggravata commessa da gruppo organizzato e l'estensione di alcuni strumenti di sicurezza urbana, tra cui il potenziamento delle cosiddette "zone a vigilanza rafforzata" e dei divieti di accesso ai centri urbani.

Sotto il primo profilo, il decreto introduce modifiche alla disciplina sul porto di armi e di strumenti atti ad offendere, prevedendo una specifica incriminazione per il porto ingiustificato di strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente determinate dimensioni e rafforzando il sistema delle sanzioni accessorie e delle misure amministrative connesse alla violazione delle relative disposizioni.

Accanto a tali interventi viene, inoltre, introdotto il divieto di vendita ai minori di strumenti da punta o da taglio idonei a offendere, accompagnato da un sistema di sanzioni amministrative e da specifici obblighi di verifica dell'età dell'acquirente anche nelle vendite *online*.

Particolare attenzione è dedicata anche al tema della violenza giovanile. Il decreto interviene, infatti, rafforzando il sistema degli ammonimenti e introducendo nuove forme di responsabilizzazione nei confronti dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nel caso in cui determinati reati siano commessi da minori successivamente all'adozione di misure di ammonimento. Tali previsioni si collocano nel quadro di una strategia normativa che mira a rafforzare il ruolo delle misure preventive e di controllo sociale nella gestione dei fenomeni di devianza minorile.

Sul piano della repressione dei reati contro il patrimonio, il decreto introduce anche una nuova fattispecie di rapina aggravata commessa da gruppo organizzato (art. 628-*bis* c.p.), caratterizzata da un significativo innalzamento del trattamento sanzionatorio nei casi in cui l'azione delittuosa sia realizzata da gruppi organizzati che impiegano armi, esplosivi o altri strumenti particolarmente pericolosi. L'intervento si inserisce in una tendenza legislativa volta a rafforzare la risposta penale nei confronti delle forme di criminalità predatoria che si manifestano con modalità particolarmente violente o destabilizzanti per l'ordine pubblico.

Il decreto prevede, inoltre, un ampliamento degli strumenti di sicurezza urbana e di controllo dello spazio pubblico. In particolare, viene estesa la possibilità per il prefetto di individuare specifiche zone urbane caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità, all'interno delle quali possono essere disposte misure di allontanamento nei confronti di soggetti denunciati per determinati reati o ritenuti

responsabili di comportamenti violenti o minacciosi tali da compromettere la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici.

L'insieme di queste disposizioni sembra confermare, dunque, la crescente centralità della dimensione preventiva e securitaria nelle politiche criminali contemporanee. Una parte della dottrina penalistica ha evidenziato come il progressivo rafforzamento delle politiche di sicurezza abbia contribuito a ridefinire il ruolo del diritto penale, sempre più frequentemente utilizzato come strumento di gestione dell'insicurezza sociale e di anticipazione della tutela penale (M. PELISSERO, *La tutela penale della sicurezza pubblica. Una costante ossessione*, in www.questionegiustizia.it, 16 luglio 2025). Su un diverso ma convergente piano di analisi, la criminologia critica ha da tempo messo in luce la dimensione simbolica e selettiva dell'intervento penale nelle società contemporanee (A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, Bologna, 1982).

Una parte della criminologia contemporanea ha evidenziato come le politiche di sicurezza degli ultimi decenni siano state caratterizzate da una progressiva espansione della punitività legislativa e dal crescente ricorso al diritto penale quale strumento privilegiato di governo dell'insicurezza sociale e di rassicurazione simbolica dell'opinione pubblica (R. CORNELLI – L. S. ROSSI, *La deriva punitiva della politica criminale in Italia. Analisi empirica della legislazione penale e della sicurezza degli ultimi trent'anni*, in www.sistemapenale.it, 27 novembre 2025). Tale evoluzione si inserisce più in generale nel quadro della trasformazione delle politiche penali nelle società della tarda modernità, nelle quali la gestione del rischio e della percezione dell'insicurezza tende a orientare sempre più le scelte di politica criminale, secondo una dinamica ampiamente descritta nella letteratura criminologica contemporanea (D. GARLAND, *The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford, 2001).

Come è stato osservato nei primi commenti dottrinali al provvedimento, il decreto sembra collocarsi in una prospettiva che privilegia il rafforzamento degli strumenti di controllo dello spazio urbano e di anticipazione della tutela penale rispetto a modelli più tradizionali di intervento repressivo successivo alla commissione del reato (P. BERNARDONI, *Decreto sicurezza: una breve analisi dei profili penali e processuali*, in www.sistemapenale.it, 3 marzo 2026).

La rilevanza del d.l. n. 23/2026 emerge anche dal punto di vista dell'analisi criminologica. Le politiche di sicurezza urbana e le strategie di prevenzione della violenza giovanile incidono direttamente sulle modalità attraverso cui il sistema penale interpreta e gestisce fenomeni sociali complessi, in un quadro nel quale il rafforzamento degli strumenti di controllo sociale tende ad accompagnarsi a una crescente centralità delle politiche della sicurezza nelle strategie di governo della devianza (D. MELOSSI, *Controllo sociale e devianza. Teorie criminologiche e società contemporanea*, Milano, 2000). Tra questi rientrano, in particolare, la devianza minorile, la violenza nello spazio pubblico e le dinamiche di conflitto urbano. In questo senso, il provvedimento si inserisce in un contesto più ampio di ridefinizione del rapporto tra diritto penale, politiche di sicurezza e percezione sociale della criminalità.

Per tali ragioni, anche se il decreto non è specificamente dedicato alla violenza di genere, il suo esame risulta comunque rilevante nell'ambito del nostro Osservatorio. Le trasformazioni delle politiche penali in materia di sicurezza pubblica incidono, infatti, sul quadro complessivo delle strategie di prevenzione e gestione della violenza, contribuendo a definire il modo in cui il sistema penale interpreta e affronta fenomeni violenti che si manifestano nei contesti della vita quotidiana e delle relazioni sociali. In questo quadro, le politiche di sicurezza urbana e di controllo dello spazio pubblico interagiscono con le dinamiche di conflitto e di violenza che attraversano la società contemporanea, delineando il contesto nel quale si collocano anche le più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di violenza di genere (T. PITCH, *Contro il decoro. L'uso politico della sicurezza*, Roma-Bari, 2013).

4. Processo penale e clamore mediatico nella determinazione della pena: il caso Pifferi.

Un ulteriore tema emerso nel dibattito recente riguarda il rapporto tra esposizione mediatica del processo penale e determinazione della pena. La questione è riemersa con particolare evidenza nel caso Pifferi, già analizzato nel precedente numero dell'Osservatorio con riferimento alla qualificazione dell'omicidio mediante omissione.

La Corte di assise di appello di Milano, nel riconoscere all'imputata le attenuanti generiche, ha ritenuto rilevante anche il clamore mediatico suscitato dal caso, osservando come l'eccezionale esposizione pubblica del processo e le reazioni dell'opinione pubblica avessero inciso sul contesto complessivo della vicenda processuale (la pronuncia è reperibile sul sito www.giurisprudenzapenale.com).

Avverso tale decisione la Procura generale, per quanto consta, ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che il clamore mediatico non costituisce un parametro normativo idoneo a incidere sulla determinazione della pena e che il suo utilizzo nel giudizio penale rischierebbe di introdurre nel sistema criteri metagiuridici, estranei ai parametri previsti dall'art. 133 c.p. Secondo la Procura generale, fenomeni di forte esposizione mediatica del processo sono ormai ricorrenti nella contemporaneità e non possono tradursi in un fattore di attenuazione della responsabilità penale.

La vicenda evidenzia, allora, il complesso rapporto tra processo penale e spazio mediatico. La crescente "mediatizzazione" dei procedimenti penali solleva, infatti, interrogativi rilevanti sul piano criminologico e politico-criminale, poiché la costruzione pubblica dei casi giudiziari tende a incidere sulla percezione sociale del reato, sulla rappresentazione della responsabilità e, talvolta, anche sulle modalità attraverso cui la risposta penale viene motivata e giustificata.

In più occasioni la giurisprudenza europea ha sottolineato i rischi che la pressione mediatica può determinare rispetto alle garanzie del giusto processo e alla presunzione di innocenza, richiamando gli Stati alla necessità di evitare che dichiarazioni pubbliche o esposizioni mediatiche anticipino il giudizio di colpevolezza dell'imputato (Corte EDU, 10 febbraio 1995, *Allenet de Ribemont c. Francia*).

Tali dinamiche sono state analizzate dalla dottrina con riferimento al fenomeno della cosiddetta *giustizia mediatica*, che evidenzia i rischi di interferenza tra spazio mediatico e garanzie del giusto processo (V. MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, 2022).

5. Le prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo reato di femminicidio.

Nel primo trimestre del 2026 si registrano anche le prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo reato di femminicidio, introdotto nel codice penale dall'art. 577-bis c.p. con la l. 2 dicembre 2025, n. 181. La nuova fattispecie incriminatrice si inserisce nel più ampio processo di ridefinizione delle categorie penalistiche utilizzate nella repressione della violenza di genere e rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni nel tentativo di rafforzare la visibilità normativa della specificità delle violenze letali commesse contro le donne in ragione del genere.

L'introduzione della nuova figura di reato ha, tuttavia, sollevato sin da subito numerosi interrogativi sul piano sistematico. In particolare, la dottrina ha evidenziato come la nuova fattispecie presenti profili problematici con riferimento sia alla delimitazione dell'ambito applicativo della norma sia al rapporto con le tradizionali aggravanti dell'omicidio, nonché con le altre figure incriminatrici già previste dal codice penale per la repressione della violenza nelle relazioni familiari e affettive.

In questa prospettiva è stato osservato come la riforma rischi di produrre effetti interpretativi complessi, soprattutto con riferimento alla ricostruzione del movente di genere, alla trasposizione delle nuove categorie simbolico-normative nei reati relazionali e al rapporto tra la nuova fattispecie

e il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Alcuni autori, in particolare, hanno sottolineato come la legge sul femminicidio, pur muovendo da una forte istanza di tutela, generi aporie interpretative e possibili esiti paradossali, specie quando le nuove formule legislative vengono proiettate su fattispecie già caratterizzate da una propria struttura relazionale e abituale (M. ROIATI, *La legge sul femminicidio e le modifiche apportate alla fattispecie dei maltrattamenti: tra istanze di tutela, aporie interpretative ed esiti paradossali*, in www.sistemapenale.it, 26 febbraio 2026).

Le prime applicazioni giudiziarie sembrano confermare tali difficoltà interpretative. In una recente ordinanza del GIP del Tribunale di Imperia del 12 gennaio 2026 (*inedita*), relativa a un caso di tentato omicidio della moglie da parte del coniuge, il pubblico ministero aveva contestato il delitto di tentato femminicidio ai sensi degli artt. 56 e 577-bis c.p.; il giudice ha, tuttavia, qualificato il fatto in tentato omicidio aggravato. Il caso, che ha avuto ampia risonanza nel dibattito giuridico, è stato oggetto di un primo commento pubblicato su www.sistemapenale.it, nel quale si evidenzia come l'ordinanza rappresenti uno dei primi provvedimenti chiamati a confrontarsi con la nuova disciplina e, proprio per questo, un banco di prova particolarmente significativo per la tenuta interpretativa della fattispecie.

Il punto più delicato della vicenda riguarda la nozione di “libertà individuale” della donna e, più in generale, la selezione degli elementi specializzanti del nuovo reato. Nel caso di Ventimiglia, infatti, il GIP ha escluso, allo stato degli atti, sia che l'aggressione fosse determinata da un'ossessiva volontà di controllo, sia che l'esercizio della prostituzione da parte della vittima potesse integrare quella libertà individuale la cui limitazione assume rilievo ai sensi dell'art. 577-bis c.p.

Parte della dottrina ha osservato criticamente che una simile lettura rischierebbe di restringere in modo eccessivo l'ambito applicativo della nuova incriminazione, facendo leva su una concezione formalistica e civilisticamente orientata della libertà della donna, con il pericolo di tradire la *ratio* della riforma e di far riemergere, sia pure indirettamente, logiche culturali che il legislatore intendeva, invece, superare (G.L. GATTA, *Femminicidio o omicidio se il marito tenta di uccidere la moglie dopo aver scoperto che si prostituisce? Note a margine del caso di Ventimiglia*, in *Sist. Pen.*, 2026, 1, 196 ss).

Sotto il profilo penalistico, la vicenda evidenzia almeno tre nodi. Il primo riguarda la difficoltà di distinguere, in concreto, tra omicidio aggravato e femminicidio, soprattutto nelle fasi iniziali del procedimento, quando il compendio probatorio potrebbe non consentire ancora una piena ricostruzione della dimensione relazionale e del movente. Il secondo riguarda il rischio di sovrapposizione tra categorie già note al diritto penale dell'omicidio e formule nuove, ad alta densità simbolica, come quelle del controllo, del dominio e della limitazione delle libertà individuali. Il terzo concerne le ricadute sanzionatorie della diversa qualificazione giuridica del fatto: la distinzione tra tentato femminicidio e tentato omicidio aggravato non è affatto irrilevante, poiché incide sul regime delle circostanze e sul trattamento sanzionatorio, soprattutto in presenza di attenuanti concorrenti.

Sotto il profilo criminologico, le prime applicazioni della nuova disciplina mostrano con particolare evidenza quanto sia difficile tradurre in categorie giuridiche nette fenomeni violenti che maturano all'interno di relazioni affettive caratterizzate da profonde asimmetrie di potere, dinamiche di possesso e forme di controllo coercitivo. La violenza di genere, soprattutto nelle sue manifestazioni più gravi, raramente si esaurisce in un singolo episodio isolato: essa si sviluppa piuttosto all'interno di processi relazionali complessi, nei quali pratiche di dominio, gelosia possessiva, controllo economico e isolamento progressivo della vittima costituiscono spesso il contesto nel quale l'evento letale si colloca, come evidenziato da numerosi studi criminologici sulle dinamiche di controllo coercitivo nelle relazioni abusive (E. STARK, *Coercive Control. How Men Entrap Women in Personal Life*, Oxford, 2007).

La categoria giuridica del femminicidio si propone di rendere penalmente visibile una forma specifica di violenza relazionale, nella quale l'uccisione della donna rappresenta frequentemente

l'esito finale di un percorso di *escalation* della violenza all'interno della relazione. La difficoltà di individuare con precisione il movente di genere nei singoli casi giudiziari non deve, dunque, essere interpretata come indice dell'irrelevanza criminologica del fenomeno, ma, piuttosto, come espressione della complessità delle dinamiche che caratterizzano la violenza maschile contro le donne, da tempo analizzate nella letteratura criminologica internazionale sul *femicide* (D. E. H. RUSSELL – J. RADFORD, *Femicide. The Politics of Woman Killing*, Boston, 1992).

Proprio per questo motivo il rischio di letture eccessivamente formalistiche della nuova fattispecie appare particolarmente elevato. Una qualificazione giuridica che si arresti al solo dato episodico dell'evento, isolando il gesto omicidiario dal contesto relazionale di controllo e sopraffazione nel quale esso si colloca, finisce infatti per impoverire la comprensione criminologica del fenomeno e per indebolire la capacità selettiva della nuova incriminazione. La sfida interpretativa che la giurisprudenza è chiamata ad affrontare consiste pertanto nel coniugare le esigenze di determinatezza della fattispecie con la necessità di cogliere la dimensione relazionale e strutturale della violenza di genere.

6. Osservatorio della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Corte EDU, 22 gennaio 2026, *J.S. c. Slovacchia*, ric. n. 35767/23

Violenza domestica – obblighi di protezione delle vittime

Con la sentenza del 22 gennaio 2026, resa nel caso *J.S. c. Slovacchia*, la Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata a pronunciarsi sul tema degli obblighi positivi degli Stati nella prevenzione e nel contrasto alla violenza domestica.

Il caso riguardava una donna che aveva denunciato ripetuti episodi di violenza da parte dell'ex marito. La ricorrente aveva lamentato l'inefficacia delle indagini e la mancata adozione di misure adeguate da parte delle autorità nazionali per garantirle protezione. In particolare, secondo la ricorrente, le autorità slovacche non avrebbero esaminato la vicenda tenendo conto delle specificità della violenza domestica, né avrebbero condotto un'indagine effettiva sui fatti denunciati.

La Corte ha ritenuto, allora, che le autorità nazionali non avessero affrontato il caso con un approccio adeguatamente sensibile alla dimensione della violenza di genere, limitandosi a una valutazione formalistica delle prove e senza considerare il contesto relazionale nel quale si erano verificati i fatti. In particolare, i giudici di Strasburgo hanno osservato che le autorità non avevano effettuato una valutazione complessiva della credibilità delle dichiarazioni della vittima né avevano tenuto conto delle dinamiche tipiche delle relazioni abusive.

Alla luce di tali circostanze, la Corte ha concluso per la violazione dell'art. 3 CEDU, ritenendo che lo Stato non avesse adempiuto all'obbligo positivo di garantire una tutela effettiva contro trattamenti inumani o degradanti nei casi di violenza domestica, anche sotto il profilo dell'obbligo procedurale di svolgere indagini effettive.

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato nel quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte censurato le carenze sistemiche degli Stati nella gestione dei casi di violenza domestica. In tale prospettiva merita di essere richiamata anche la decisione della Corte EDU, Prima Sezione, 23 settembre 2025, *S. c. Italia*, ric. n. 6045/24, nella quale Strasburgo ha rilevato che le autorità nazionali non avevano adeguatamente considerato il contesto di violenza domestica emerso dalle denunce della ricorrente, venendo meno all'obbligo di fornire una risposta proporzionata alla gravità delle allegazioni e violando, così, gli artt. 3 e 8 CEDU.

Tale orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di violenza domestica era stato inaugurato con la nota sentenza Corte EDU, Terza Sezione, 9 settembre 2009, *Opuz c. Turchia*, ric. n. 33401/02 e, successivamente, sviluppato in numerosi arresti nei quali la Corte ha sottolineato come gli Stati siano tenuti non solo a predisporre adeguate fattispecie incriminatrici, ma anche a

garantire indagini efficaci, tempestive e sensibili alla dimensione di genere.

Particolarmente significativo, nella pronuncia in esame, è il richiamo alla necessità che le autorità nazionali analizzino i casi di violenza domestica alla luce della prospettiva della violenza di genere, evitando approcci meramente formalistici nella valutazione delle prove e tenendo conto delle specifiche dinamiche che caratterizzano le relazioni abusive.

La sentenza conferma la centralità degli obblighi positivi degli Stati nella prevenzione e nel contrasto alla violenza domestica, ribadendo che la tutela convenzionale impone non soltanto l'esistenza di adeguate fattispecie incriminatrici, ma anche lo svolgimento di indagini effettive e tempestive da parte delle autorità nazionali.

Per tali ragioni, la decisione assume particolare rilievo anche per gli ordinamenti nazionali, nei quali la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo continua a rappresentare un parametro interpretativo essenziale nella definizione degli standard di tutela delle vittime di violenza domestica.

7. Osservatorio della Corte costituzionale.

Nel primo trimestre del 2026 la Corte costituzionale è intervenuta su questioni rilevanti per il diritto penale sostanziale, affrontando da un lato il tema dell'imputabilità nei casi di dipendenza da sostanze e, dall'altro, quello dei limiti agli automatismi sanzionatori e della proporzionalità della risposta penale. Le pronunce qui segnalate offrono spunti di particolare interesse anche nella prospettiva criminologica, poiché toccano profili centrali quali il rapporto tra *addiction* e responsabilità penale e il ruolo del diritto penale nella tutela dell'ambiente.

1) Corte cost., 22 gennaio 2026, n. 5, Pres. Amoroso, Rel. Viganò

Particolare tenuità del fatto – reati ambientali

Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che escludeva in via automatica l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) al reato di incendio boschivo colposo.

La questione era stata sollevata dal giudice rimettente con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., evidenziando come l'esclusione assoluta della causa di non punibilità impedisse al giudice di valutare in concreto la minima offensività del fatto nei casi di incendio boschivo colposo di modesta entità.

Secondo la Corte, un simile automatismo risulta irragionevole, in quanto preclude qualsiasi apprezzamento giudiziale della gravità della condotta e della concreta offensività del fatto.

La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale che, negli ultimi anni, ha progressivamente ridimensionato gli automatismi sanzionatori, riaffermando la centralità dei principi di proporzionalità e di individualizzazione della risposta penale.

La decisione assume un particolare interesse anche nella prospettiva della *green criminology*, ambito di studi che analizza le forme di devianza ambientale e le risposte dell'ordinamento penale ai fenomeni di danneggiamento degli ecosistemi (M. J. LYNCH – P. B. STRETESKY, *Green criminology: crime, justice and the environment*, Berkeley, 2014; R. WHITE – D. HECKENBERG, *Green criminology: an introduction to the study of environmental harm*, London–New York, 2014). In tale prospettiva, la sentenza evidenzia l'esigenza di coniugare la tutela rafforzata dell'ambiente con il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena, evitando soluzioni legislative eccessivamente rigide che impediscano una valutazione in concreto della gravità della condotta.

2) Corte cost., 26 febbraio 2026, n. 21, Pres. Amoroso, Rel. Viganò

Disciplina dell'imputabilità – dipendenza da sostanze stupefacenti/psicotrope – cronica intossicazione – intossicazione abituale

Con la sentenza n. 21 del 26 febbraio 2026 la Corte costituzionale è tornata a confrontarsi con il tema dell'imputabilità nei casi di dipendenza da sostanze stupefacenti, esaminando la disciplina prevista dall'art. 95 c.p. in materia di cronica intossicazione.

La questione era stata sollevata dal GUP del Tribunale di Bergamo nell'ambito di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia e appropriazione indebita, nel quale era stata prospettata la possibile incidenza della dipendenza da sostanze psicotrope sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato. Il giudice rimettente aveva messo in dubbio la legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui consente il riconoscimento di un vizio di mente soltanto in presenza di una condizione di cronica intossicazione caratterizzata da alterazioni psichiche permanenti o irreversibili.

Secondo il giudice *a quo*, tale impostazione risulterebbe ormai anacronistica alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di dipendenze patologiche, che tendono a ricondurre il fenomeno dell'*addiction* a un disturbo complesso di natura bio-psico-sociale. In questo solco, la disciplina codicistica finirebbe per limitare la possibilità per il giudice di valutare in concreto la capacità di intendere e di volere nei casi di dipendenza da sostanze, con possibili ricadute sul principio di colpevolezza e sulla personalità della responsabilità penale.

La decisione si inserisce nel più ampio dibattito sul rapporto tra diritto penale e scienze psichiatriche e assume rilievo anche nella prospettiva criminologica, poiché richiama l'attenzione sul rapporto tra dipendenza patologica, responsabilità penale e capacità di autodeterminazione dell'autore del reato, tema centrale nel dibattito contemporaneo sul trattamento penale dei soggetti affetti da *addiction*.

La Consulta, nel rigettare la questione sollevata per infondatezza, ha rimarcato che il difetto di imputabilità, totale o parziale, potrebbe essere riconosciuto solo allorquando l'imputato versi in una condizione di intossicazione cronica, tale da determinare un vizio di mente, in una situazione psichica, cioè, sostanzialmente insensibile ad eventuali, ulteriori assunzioni di sostanze stupefacenti/psicotrope, dovute alla persistente dipendenza, confermando, dunque, la legittimità della disciplina vigente, che ammette il difetto di colpevolezza solo al ricorrere della descritta situazione, oltretutto dell'alterazione incolpevole.

8. Osservatorio della Corte di cassazione.

Nel primo trimestre del 2026 la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi su alcune questioni centrali in materia di violenza di genere, offrendo chiarimenti interpretativi in relazione alla configurazione dei reati di maltrattamenti e atti persecutori e alla valutazione delle condotte reiterate nell'ambito delle relazioni familiari e affettive. Le decisioni qui segnalate confermano l'attenzione della giurisprudenza di legittimità verso le specificità delle dinamiche relazionali che caratterizzano i fenomeni di violenza domestica e di controllo coercitivo.

1) Cass., Sez. III, 11 febbraio 2026, n. 5443, Pres. Di Nicola, Rel. Magro

Pedopornografia e condivisione automatica di file tramite *software peer-to-peer*

Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di cassazione si è pronunciata sui presupposti della responsabilità penale per diffusione di materiale pedopornografico tramite *software* di *file-sharing peer-to-peer*, affrontando il tema dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art. 600-ter c.p.

Nel caso di specie, l'indagato era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, in relazione all'utilizzo del *software eMule*, che consente la condivisione automatica dei file scaricati nella cartella di *download*

accessibile agli altri utenti della rete. La difesa aveva sostenuto che tale condivisione avvenisse in modo automatico e non intenzionale, contestando quindi la sussistenza del dolo richiesto per la diffusione del materiale.

La Corte ha evidenziato che la semplice utilizzazione di un *software peer-to-peer* non è di per sé sufficiente a dimostrare la volontà di diffondere il materiale illecito. Ai fini della configurabilità del delitto di divulgazione, è necessario accertare in concreto la consapevolezza dell'agente circa il funzionamento del programma e la sua effettiva volontà di mettere il materiale a disposizione di terzi.

In questo senso, l'elemento soggettivo deve essere ricostruito attraverso un'attenta analisi delle modalità di utilizzo del sistema informatico e della gestione delle cartelle di condivisione, non potendo essere presunto automaticamente dal mero *download* dei file.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che richiede una verifica rigorosa dell'elemento soggettivo nei reati informatici e nelle fattispecie di pornografia minorile, evitando interpretazioni eccessivamente estensive della nozione di diffusione del materiale. In tale prospettiva, la pronuncia richiama l'attenzione sull'importanza di distinguere tra la mera detenzione del materiale illecito e la condotta di effettiva divulgazione, che richiede la prova di una specifica volontà di condivisione.

2) Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2026, n. 7357, Pres. Di Stefano, Rel. Natale Maltrattamenti in famiglia – atti persecutori

Con la sentenza in rassegna la Corte di cassazione è intervenuta sul rapporto tra il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e quello di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), affrontando il problema della qualificazione giuridica delle condotte violente che proseguono anche dopo la cessazione della convivenza tra i coniugi.

Nel caso esaminato, l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado sia per maltrattamenti in famiglia, commessi nel corso della convivenza con la moglie, sia per atti persecutori, riferiti alle condotte successive alla separazione di fatto tra i coniugi. La difesa aveva contestato tale duplicazione accusatoria, sostenendo che l'interruzione della convivenza non fosse di per sé sufficiente a giustificare la qualificazione autonoma delle condotte successive come *stalking*.

La Corte ha accolto il ricorso, osservando che la mera cessazione della convivenza non rappresenta un criterio sufficiente per distinguere tra le due fattispecie incriminatrici. Quando le condotte violente e vessatorie presentano caratteri sostanzialmente omogenei e si inseriscono in un medesimo contesto relazionale, esse devono essere ricondotte a un'unica sequenza criminosa riconducibile al delitto di maltrattamenti in famiglia. In tale prospettiva, il reato di atti persecutori può configurarsi soltanto quando le condotte successive assumano una fisionomia autonoma rispetto alla precedente dinamica maltrattante e siano idonee a determinare gli eventi tipici previsti dall'art. 612-bis c.p.

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento volto a evitare indebite sovrapposizioni tra le due fattispecie, riaffermando che il delitto di maltrattamenti in famiglia conserva la propria rilevanza anche dopo la cessazione della convivenza quando persistano rapporti familiari o relazioni affettive idonee a mantenere il vincolo solidaristico tra le parti¹.

¹ Le decisioni esaminate confermano, allora, come il contrasto alla violenza di genere continui a rappresentare un ambito nel quale il dialogo tra legislazione, giurisprudenza e analisi criminologica assume un ruolo centrale. Le evoluzioni normative e giurisprudenziali del primo trimestre del 2026 confermano come la violenza di genere costituisca oggi uno dei principali terreni di trasformazione del diritto penale contemporaneo, nel quale legislazione, giurisprudenza e analisi criminologica sono chiamate a confrontarsi con fenomeni relazionali complessi e con nuove esigenze di tutela delle vittime. In questa prospettiva, l'Osservatorio intende offrire uno spazio di monitoraggio e di riflessione sulle principali dinamiche normative, giurisprudenziali e criminologiche che attraversano il sistema penale nella risposta alla violenza di genere.